

Scheda 1

FAQ LEGGE 13/89

Gli operatori comunali possono presentare i loro quesiti compilando un modulo google

Il link è alla fine del documento

[D1 - Nessuna domanda giacente](#)

[D1bis - Domande ancora efficaci](#)

[D2 - Morte del disabile](#)

[D2bis - Morte del disabile](#)

[D2ter - Morte del disabile](#)

[D3 - Morte dell'onerato della spesa](#)

[D4 - Immobili costruiti dopo l'11 agosto 1989](#)

[D5 - Servo scala su immobili costruiti dopo l'11 agosto 1989](#)

[D6 - Immobile costruito dopo l'11 agosto 1989. BIS](#)

[D7 - Requisito residenza/dimora effettiva, stabile e abituale nell'immobile](#)

[D8 - Contributi a soggetti diversi da privati](#)

[D9 - Immobile costruito dopo l'11 agosto 1989. TER](#)

[D10 - Importo del contributo](#)

[D11 - Importo del contributo 2](#)

[D12 - Infissi](#)

[D13 - Fatture non intestate al beneficiario](#)

[D14 - Lavori non previsti a preventivo](#)

[D15 - Domanda fuori fabbisogno](#)

[D16 - ADATTAMENTO DEI MEZZI !!!](#)

[si pubblica nella speranza di chiarire DEFINITIVAMENTE.](#)

[D17 - Decesso del richiedente portatore di handicap](#)

[D18 - Montascale mobile](#)

[D19 - Preventivi](#)

[D20 - Cumulabilità](#)

[D21 - Seconde case](#)

[D21 - Condomini](#)

D1 - Nessuna domanda giacente

Se presso l'Ente non vi è alcuna domanda giacente presentata successivamente al 01/03/2024, l'invio del Fabbisogno e la partecipazione al Fondo vanno comunque inviate (con file in bianco) oppure no?

R1 - Nessuna domanda giacente

Come comunicato con nota prot. 70192/2025 i Comuni che non hanno fabbisogni residui e/o nuove domande, possono non presentare l'elenco di cui all'art. 11 comma, il loro **intero fabbisogno al 1° marzo 2025 sarà considerato, d'ufficio, pari a zero.**

D1bis - Domande ancora efficaci

Presso questo comune è presente una domanda acquisita al protocollo in data 29-02-2024. Tale domanda è stata inserita nell'elenco del fabbisogno periodo dal 02/03/2023 al 01/03/2024. Si chiede se la stessa domanda debba essere inclusa anche nell'elenco del fabbisogno per il periodo 02/03/2024 - 01/03/2025, in quanto domanda ancora efficace ma non soddisfatta negli anni precedenti.

R1bis - Domande ancora efficaci

Si.

D2 - Morte del disabile

Una Sig.ra portatore di handicap ha presentato domanda L.13/89, come richiedente, in data 23/04/2024, lavori terminati e inviato fatture, bonifici in data 31/05/24. In data 11/12/24 la Sig.ra è deceduta.

Si chiede se in caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere erogato agli eredi se i lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati quando il beneficiario era ancora in vita e la documentazione comprovante la spesa è stata rilasciata prima del suo decesso.

D2 - Morte del disabile

No, fatti salvi i diritti dell'onerato della spesa.

D2bis - Morte del disabile

Si chiede se nel caso di decesso del richiedente, il contributo previsto per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/1989) possa essere erogato agli eredi.

D2bis - Morte del disabile

Solo nel ristretto casi previsto dalla nota del Ministero dei lavori pubblici 73/1999.

D2ter - Morte del disabile

Il beneficiario è il coniuge unico proprietario, la persona disabile è deceduta dopo l'invio della scheda per quantificare il fabbisogno regionale, ma prima che la Regione comunichi gli stanziamenti per il comune; come si interpreta il parere dell'avvocatura dello stato? La pratica rimane in piedi e può giungere all'erogazione del contributo a favore del coniuge onerato della spesa nonostante la morte del disabile? E per l'intero intervento o per la parte eventualmente realizzata prima del decesso?

D2ter - Morte del disabile

Nel modulo di richiesta di concessione contributo, a pg 2, il disabile è tenuto a dichiarare chi è l'avente diritto al contributo: può indicare se stesso o una persona diversa da sé perché, come specificato alla nota 6 "Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese".

Onerato della spesa ed avente diritto al contributo è chi assume l'onere di pagare le spese dei lavori per conto del disabile in qualità di tutore/curatore/esercente la potestà genitoriale sul disabile, amministratore del condominio, responsabile del centro/istituto per disabili o proprietario dell'immobile dove ha dimora abituale il disabile ed a riprova di ciò sottoscrive l'istanza per conferma ed adesione unitamente al disabile.

Se sono rispettate tali condizioni si applica il parere dell'avvocatura generale dello stato 12555/2015 a tutela dei diritti dell'onerato della spesa.

D3 - Morte dell'onerato della spesa

Nel caso fosse deceduto il richiedente avente diritto in quanto persona che ha effettuato la spesa, ma vivente il portatore di handicap, il contributo può essere erogato a quest'ultimo?

D3 - Morte dell'onerato della spesa

E' un caso per il quale non è noto a questo ufficio un parere del Ministero competente, al quale si invita a rivolgersi.

Si chiede di essere messi a conoscenza della risposta ministeriale.

D4 - Immobili costruiti dopo l'11 agosto 1989

Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo 11.08.1989, sono ammissibili a contributo della L 13/89 gli interventi di adattabilità ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera i) del D.M. 236/1989, nello specifico nella necessità di installare un montascale fisso a poltroncina per persona con ridotta capacità motoria per superare il dislivello interno all'abitazione.

Dalla lettura della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 16499 del 30.05.2023 mi sembra di capire che il contributo non possa essere erogato se si intende raggiungere un livello di qualità superiore (es. da adattabilità a visitabilità o ad accessibilità) degli edifici di nuova costruzione e o integralmente ristrutturati dopo la data del 11.08.1989.

R4 - Immobili costruiti dopo l'11 agosto 1989

Dalla circolare 1669/1989 punto 2.1:

Per quanto riguarda la prima parte è importante sottolineare che, **a decorrere dall'11 agosto 1989** (primo giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vigore delle legge previsti

dall'art. 1, comma 1), **tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici** ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e nel secondo caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, **dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 dell'art. 1. [...]**

Per ciò che concerne il contenuto dei termini accessibilità, adattabilità e visitabilità adottati al 2° comma per indicare i tre fondamentali livelli qualitativi di progettazione e di realizzazione degli spazi costruiti, si rimanda a quanto disposto nel decreto del Ministero Lavori Pubblici di cui allo stesso comma 2.

Il comma 3 contiene una serie di norme prestazionali dirette a stabilire i requisiti che la progettazione deve "comunque" prevedere: tali criteri debbono essere quindi intesi come **"standard" minimi di progettazione, fermo restando le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità** contenute nel decreto.

Dal Decreto Min Lav. Pubb. n. 236/89:

art. 2

G) Per **accessibilità** si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

H) Per **visitabilità** si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

I) Per **adattabilità** si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

art. 3

3. 1. In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito:

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La **adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità**, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

Premesso che questa Regione non ha né il ruolo né l'autorità per interpretare la nota ministeriale [16499/2023](#), dalla lettura della circolare 1669/89 e della nota ministeriale sembra chiaro che le costruzioni dal 11/08/89 devono garantire gli standard minimi previsti per legge per il superamento dei quali il ministero non offre ulteriori contributi.

D5 - Servo scala su immobili costruiti dopo l'11 agosto 1989

Quesito del comune di Sovizzo al competente Ministero

Con riferimento all'oggetto, si chiede alla Spett.le Direzione se è possibile erogare il contributo per l'installazione di un servoscala all'interno di un edificio unifamiliare costruito dopo l'11 agosto 1989, richiamando in proposito quanto previsto:

- dal Decreto Ministeriale n. 236/1989 che all'art.3, comma 4, lettera g), afferma **"negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità"**, intendendo come adattabilità all'art.2, lettera l) **"la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale"**;

- dalla legge n. 13/1989 che all'art. 1, comma 3, lettera a), dispone **"la progettazione deve comunque prevedere accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala"**.

presupponendo quindi, per quanto sopra esposto, che possano esistere "barriere architettoniche" anche negli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore della Legge n. 13/1989, prevedendo la norma l'esistenza in tali edifici di una rampa di scale senza che vi sia installato un servo scala (art.6.1 del Decreto Ministeriale n. 236/1989).

R5 - Servo scala su immobili costruiti dopo l'11 agosto 1989

Risposta del Ministero

Con nota n.1572 del 22/02/2024 codesto Comune ha posto alla scrivente Direzione un quesito in ordine alla possibilità erogare il contributo in oggetto "per l'installazione di un servoscala all'interno di un edificio unifamiliare costruito dopo l'11 agosto 1989,".

Al riguardo si rappresenta che la "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13." del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L al punto 4.1 specifica che i contributi in oggetto possono essere concessi "per interventi su immobili privati già esistenti".

Inoltre l'art.1, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n.13 prevede che "I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (10/02/1989) sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2".

Per quanto sopra riportato, si ritiene che il contributo di cui all'art.11 della legge 9 gennaio 1989, n.13 non possa essere concesso per interventi su edifici privati costruiti o integralmente recuperati dopo l'11/08/1989.

D6 - Immobile costruito dopo l'11 agosto 1989. BIS

Chiediamo valutazione di ammissibilità in relazione alla domanda di contributo presentata su immobile costruito dopo l'11 agosto 1989, più precisamente costruito nel 2004, per lavori di adeguamento bagni con piatto doccia filo pavimento, adeguamento altezza interruttori cucina ed elettrificazione tapparelle.

Nella relazione ai sensi della L. 13/1989 dell'unità immobiliare in oggetto, è indicato che all'unità abitativa doveva essere garantito il requisito della adattabilità-visitabilità con rimando all'art. 5 punto 5.1 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

R6 - Immobile costruito dopo l'11 agosto 1989. BIS

Si rinvia alle risposte 4 e 5 ed ai numerosi pareri del ministero in merito pubblicati anche su <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/eliminazione-barriere-architettoniche>.

D7 - Requisito residenza/dimora effettiva, stabile e abituale nell'immobile

Nel caso in cui la persona con disabilità non abbia residenza presso l'immobile per il quale richiede contributo ma risulti avere solo domicilio stabile e abituale, è la domanda da ritenersi irricevibile per mancanza del requisito della residenza abituale ex art. 4.2 Circolare Min 1669 del 1989?

R7 - Requisito residenza/dimora effettiva, stabile e abituale nell'immobile

Si veda il parere prot. [41870/2024](#) del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Si evidenziano inoltre:

Legge 13/89 art. 9 comma 3

Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, **i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti**, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini **ove risiedano le suddette categorie di beneficiari**.

circolare min. 1669/89

punto 4.2. Le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro I° del codice civile) **per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale** e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità.

punto 4.8 Inoltre il portatore di handicap deve avere **effettiva, stabile ed abituale dimora** nell'immobile su cui si interviene: **non sorge** pertanto **il diritto** al contributo qualora l'handicappato abbia nell'immobile **dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria**.

D8 - Contributi a soggetti diversi da privati

E' possibile accogliere una domanda in base alla L.13/89 presentata dal legale rappresentante di una Fondazione per un intervento di posa in opera di rampa metallica per disabili in un immobile concesso attualmente come sede di una associazione per persone con disabilità?

Nel caso fosse accoglibile è necessario individuare una persona disabile che attualmente frequenta l'associazione e allegare pertanto la sua documentazione medica alla domanda.

R8 - Contributi a soggetti diversi da privati

La domanda non è accoglibile.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 concede contributi per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli **edifici privati**, costruiti prima dell'entrata in vigore della legge, 11 agosto 1989.

Inoltre ai sensi della circolare ministeriale 1669/89 punto 4.2 "le domande devono essere presentate dal portatore di handicap [...] **Non sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti**".

Infine, punto 4.8 della circolare, **affinché sorga il diritto ai contributi il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si interviene**: non sorge pertanto il diritto al contributo qualora l'handicappato abbia nell'immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.

D9 - Immobile costruito dopo l'11 agosto 1989. TER

Visto che l'art. 6 e art. 7 della LRV 14/2019 prevedono un incremento di volumetria in caso di riqualificazione degli edifici esistenti con una percentuale del 10 % in caso di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dell'art. 7, della LRV 16/2007 si chiede, cosa considerare come eliminazione delle barriere architettoniche ai fini dell'applicazione del bonus del 10 % considerato che un edificio esistente oggetto di demolizione o ampliamento costituito da più di tre piani deve già rispettare tutte le normative relative alla legge 13/89 e relativo Decreto Ministeriale 236/89.

R9 - Immobile costruito dopo l'11 agosto 1989. TER

Per quanto riguarda i contributi erogabili a privati ai sensi della legge 13/89 si rinvia ai vari pareri del ministero, noti a questa regione e pubblicati su

<https://www.regione.veneto.it/web/sociale/eliminazione-barriere-architettoniche> che escludono dal contributo edifici costruiti o completamente ristrutturati successivamente al 11/08/1989.

Per l'applicazione tecnica di altre normative si invita a rivolgersi ai competenti uffici.

D10 - Importo del contributo

Un richiedente ha presentato una domanda di contributo ai sensi della Legge 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con una spesa prevista di € 8.632,00. La

domanda è stata presentata il 29 febbraio 2024, ma non è ancora stata finanziata. Il richiedente ci ha inoltrato una fattura per i lavori eseguiti, con un importo totale di € 12.744,00 (comprensivo di IVA al 4%). La fattura evidenzia poi uno sconto per credito d'imposta del 75%, pari a € 9.558,00, lasciando un importo a carico del richiedente di € 3.187,75 di cui ho la relativa quietanza.

Come devono essere compilate le colonne "J" (Spesa) e "L" (Altri contributi) nel file da inviare per la richiesta di contributo, tenendo conto che la spesa effettiva è superiore a quella prevista nella domanda e che è stato applicato uno sconto per credito d'imposta?

D10 - Importo del contributo

Il parere di questa Regione viene espresso esclusivamente in un'ottica di collaborazione tra enti, ponendo la legge 13/89 la responsabilità istruttoria in capo al Comune che riceve le domande.

Questa Regione non è a conoscenza di specifiche indicazioni del competente Ministero o dell'Agenzia delle Entrate, si cita quanto segue dalla circolare ministeriale esplicativa 1669/1989:

- 4.11 L'entità del contributo concedibile va determinata ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 9 sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate.
- 4.12 I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo [...] tuttavia qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Pertanto il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.
- 4.18 Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 9 (illustrati al punto 4.11).

Da quanto da voi descritto la spesa effettiva sostenuta e comprovata dal cittadino è pari euro 3.187,75, su quell'importo andrà calcolato il contributo.

Le celle andranno compilate evidenziando tale situazione.

D11 - Importo del contributo 2

il soggetto X presenta istanza L. 13/89 per servo scala allegando un preventivo di € 8.300,00 IVA 4% inclusa. X presenta allo scrivente Ufficio istanza per la medesima opera ai sensi della L.R. 16/2007 e dichiara, altresì, che gli è stata riconosciuta la detrazione fiscale del 50% ripartita in 10 anni per un importo di € 4.150,00.

Il contributo preventivato è pari a € 8.300,00. Dobbiamo quindi sottrarre l'importo di € 4.150,00 (detrazione che X riceverà in anni 10) e anche l'importo che X riceverà dai contributi ai sensi della L.R. 16/2007? Se sì, possiamo calcolarli utilizzando il file excel allegato alla presente fornito per la rendicontazione delle istanze L.R. 16/2007 art. 16, dove il contributo spettante veniva calcolato come pari al 10% della spesa e nel caso di X dovrebbero quindi essere sottratti € 830,00.

Oppure dobbiamo procedere in altro modo? Ovvero dobbiamo sottrarre dal contributo preventivati pari a € 8.300,00 l'importo di € 4.150,00 (detrazione) e inserire la risultante come somma da rendicontare per l'istanza del soggetto X, sottraendo in un secondo momento eventuali contributi che il soggetto effettivamente percepirà con i contributi della L.R. 16/2007?

D11 - Importo del contributo 2

E' sufficiente seguire le istruzioni della guida alla compilazione del file xlsx.

Il contributo è va calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta.

Quindi ora il contributo legge 13/89 verrà calcolato sull'importo dichiarato nell'istanza o, se più basso, sull'importo fatturato MENO le detrazioni fiscali.

Mentre le detrazioni fiscali sono già state riconosciute, il contributo di cui alla legge regionale 16/2007 no, quindi non può essere calcolato ora.

Si riporta a titolo d'esempio il risultato del calcolo del file excel

Spesa	Fabbisogno art. 9 c. 2 (^)	Altri contributi (lr 16/2007, art 119ter, altri bonus...)	Contributo erogabile al netto di altri contributi (^)
52.228,80	7.101,28	26.114,40	5.824,71

Il contributo della legge regionale 16/2007, come indicato nell'all. A alla DGR 2422/2008 dovrà tenere conto anche di quanto assegnato dalla legge 13/89.

Nell'esempio sopra riportato la spesa effettivamente sostenuta su cui calcolare il contributo è pari a 20.289,69 su cui il contributo verrà calcolato in base ai criteri di cui all'allegato citato ed alla disponibilità del fondo.

D12 - Infissi

Chiedo per avere un parere circa l'ammissibilità di una domanda per lavori di domotica (sostituzione delle imposte con tapparelle a pulsante) e conoscere eventualmente sotto quale voce andrebbe poi rendicontata tale opera (B.1?).

R12 - Infissi

Ricordando che i contributi di cui all'art.11 della legge 9 gennaio 1989, n.13 non possono essere concessi per interventi su edifici privati costruiti o integralmente recuperati dopo l'11/08/1989, che sono assegnati per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento all'eliminazione delle barriere architettoniche come definite dal D.M. (Lavori pubblici) 14/06/1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e che tali opere sono quelle "che eliminino ostacoli alla sua [del portatore di handicap che ha presentato domanda] mobilità" (circolare 1669/89 punto 4.2) il quale (punto 3.3 circolare 1669/89) "affetto da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.), non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della salute."

Detto ciò, sarà l'ufficio tecnico del Comune a valutare se gli infissi attuali non rispettano i "Criteri minimi di progettazione per l'accessibilità delle unità ambientali" di cui al DM 236/89 smi e quindi sia possibile chiedere il contributo ai sensi della legge 13/89.

D13 - Fatture non intestate al beneficiario

La fattura è intestata al figlio - convivente - dell'onerato della spesa; il documento è valido per le successive fasi di liquidazione, benché beneficiario del contributo sia il genitore?

R13 - Fatture non intestate al beneficiario

Si ricorda:

Ai sensi della legge 13/89 art. 9 c. 3 "Hanno diritto ai contributi [...] i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

Inoltre "Le domande devono essere presentate dal portatore di handicap"; "Non sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, neanche quelli che [...] affrontan[d]o la spesa" specificando che "se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione. (circolare 1669/89 punto 4.2)

La situazione descritta non soddisfa le disposizioni normative e l'istanza non è procedibile.

D14 - Lavori non previsti a preventivo

Per gli immobili costruiti antecedentemente la data del 11/08/1989 e per i quali l'utente presenta richiesta di contributo solo e unicamente con il preventivo per l'installazione di servoscala e senza nessun altro preventivo per eventuali interventi di adeguamento spazi o altri interventi atti all'installazione del servoscala stesso. Viene preso in considerazione anche solo il preventivo della fornitura e montaggio servoscala?

R14 - Lavori non previsti a preventivo

Si rinvia alla circolare 1669/89 punto 4.2: "la domanda [...] **deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista**; non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, essendo sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente (con l'avvertenza, però che una inesatta indicazione potrà andare a scapito del richiedente, come di seguito meglio specificato al punto 4.18)".

Punto 4.18

"Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata".

"Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa".

D15 - Domanda fuori fabbisogno

Buongiorno, con il fabbisogno L. 13/89 relativo alle domande presentate dal 02.03.23 al 01.03.24 per mero errore materiale ci si è dimenticati di inserire una domanda correttamente presentata. E' possibile inserire tale domanda nel fabbisogno L. 13/89 domande dal 02.03.24 al 01.03.25? In caso affermativo, nella colonna "istruttoria" del file in excel da compilare, è da considerare come "nuova domanda" o "vivo e residente"?

R15 - Domanda fuori fabbisogno

Se la domanda è ancora efficace, andrà dichiarato esplicitando che il disabile è ancora vivo e residente allo stesso civico per cui ha fatto domanda, e potrà essere inserita nel fabbisogno 2025.

Nella nota PEC di accompagnamento al fabbisogno andrà indicato che l'istanza xx/anno non è stata comunicata a tempo debito per mero errore materiale e se ne chiede l'inserimento straordinario nel fabbisogno di quest'anno.

D16 - ADATTAMENTO DEI MEZZI !!!

**si pubblica nella speranza di chiarire
DEFINITIVAMENTE.**

I contributi relativi alla L. 13/89 possono essere erogati anche per adeguamento o acquisto di autovetture?

R16 - ADATTAMENTO DEI MEZZI !!!

NO!!! La legge 13/89 riguarda esclusivamente "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle **barriere architettoniche negli edifici privati**".

La legge regionale 16/2007 all'art. 16 prevede dei contributi per l'adattamento di un mezzo di trasporto ma **ESCLUDE L'ACQUISTO**.

D17 - Decesso del richiedente portatore di handicap

La Nota del Ministero dei Lavori Pubblici n. 73 del 1999 stabilisce che **"in tutte le fasi del procedimento che precedono l'emissione del provvedimento di concessione del contributo, l'eventuale decesso del portatore di handicap che ha presentato la domanda comporterà la perdita di efficacia della stessa"**.

Chiedo quindi: è necessario comunque che il Comune segnali il fabbisogno relativo ad una domanda, inoltrata da un richiedente portatore di handicap che però è deceduto nel corso dell'anno di competenza della sua trasmissione alla Regione (ovvero tra il 2 marzo 2024 ed il 1° marzo 2025)? "

R17 - Decesso del richiedente portatore di handicap

In base alla nota citata l'istanza non è efficace quindi non concorre al fabbisogno regional.

D18 - Montascale mobile

Un utente disabile chiede se può presentare domanda di contributo per acquistare un montascale mobile a cingoli con pedane trasportabile

R18 - Montascale mobile

E' un quesito che andrebbe posto direttamente al Ministero competente.

Si evidenzia comunque che l'art. 9 c.1 della legge 13/89 "prevede che siano concessi contributi **"per la realizzazione di opere** direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti", ugualmente si esprime la circolare 1669/89 in vari passaggi uno per tutti punto 4.5 **"4.5. La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: i comuni nei quali le opere debbono essere eseguite** possono accertare che le domande non si riferiscano ad **opere già esistenti** o in corso di esecuzione".

Resta l'onere del comune valutare se applicabile il punto 4.9 **"Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere** di modifica dell'immobile, i contributi **nessuno** concessi anche per **l'acquisto di beni mobili** che, per **caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei** al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile".

D19 - Preventivi

Se il cittadino disabile richiedente (firmatario della domanda) allega un preventivo intestato a terza persona (che non ha firmato come onerato della spesa) può essere accettato fermo restando che le fatture e le spese devono essere intestate al richiedente o al firmatario onerato della spesa?

D19 - Preventivi

Si rinvia alla circolare 1669/89 punto 4.2 Ai sensi dell'art. 11 la domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile e deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista; **non è necessario un preventivo analitico** né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, essendo sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente”

D20 - Cumulabilità

Un cittadino che presenta domanda sulla legge 13/89 per intervento su un immobile di proprietà o in affitto, avente il requisito della residenza abituale, può contestualmente presentare domanda per lo stesso intervento sulla legge 16/2007 (art. 13 e 14 DGR 2422 del 8/8/2008)?

D20 - Cumulabilità

Entrambe le normative prevedono la cumulabilità, ponendo in capo al Comune l'onere del ricalcolo del contributo sulla spesa effettivamente sostenuta.

D21 - Seconde case

Una nostra utente ci pone tale quesito. Possiede una seconda abitazione che in futuro vuole destinare al figlio disabile. La signora mi informa che vuole avviare lavori di ristrutturazione della casa per adattarla alle esigenze del figlio. I lavori rientrano in quelli previsti dalla Legge 13/89 ai punti b1, b2 e b3? La signora dovrà presentare tante domande quanti sono i locali da adeguare, corretto? Un ultimo quesito: è possibile questo tipo di intervento in una seconda abitazione dove ne chi presenta domanda ne chi usufruirà poi dei lavori di abbattimento barriere architettoniche al momento della presentazione dell'istanza non ha la residenza?

R21 - Seconde case

Si rinvia alla risposta alla domanda 7

D21 - Condomini

Un condominio ha deliberato la realizzazione di una rampa, in affiancamento alle attuali scale, per permettere l'accesso e l'uscita dallo stesso di una persona residente attualmente in carrozzina. Chi deve presentare la domanda per l'ammissione a contributo, l'amministratore del condominio o il disabile? La spesa su cui calcolare il fabbisogno, sarà quindi quella totale del lavoro o solo la quota parte di competenza del disabile?

D21 - Condomini

Si rinvia alla circolare ministeriale 1669/89 punto 3.1:

Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno

essere adottate, secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1, dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136, 2° e 3° comma, del codice civile.

La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro condomino.

E' onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta: da tale momento infatti decorrono i tre mesi oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronunzia in ordine alla richiesta modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al comma 2.

La disposizione contenuta nell'art. 2 deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.

3.2. Il comma 2 dell'art. 2 consente inoltre, nella ipotesi in cui il condominio non approvi la innovazione prospettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore di handicap, ovvero che ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del cod. civ., possa procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso.

Si ricorda che ai sensi della stessa circolare punto 4.2. le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro I° del codice civile) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità. Nel caso di pluralità di handicappati fruitori la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo.

Non sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi ai sensi del comma 3° dell'art. 9, come oltre specificato: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.

[LINK AL MODULO GOOGLE](#)